

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 20 maggio 2021

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. * chiede al COA di esprimere, con parere, *"...se l'avvocato possa riferire alla Polizia Giudiziaria delegata al compimento delle indagini dal Pubblico Ministero su fatti e circostanze riferitegli da un ex cliente il quale anni prima si rivolgeva all'Avvocato stesso per chiedergli una consulenza essendosi comunque limitato il professionista a redigere una lettera a nome del cliente stesso; indipendentemente dalla posizione di indagato o persona offesa dell'ex cliente nell'ambito del procedimento per il quale l'Avvocato è chiamato a rendere SIT"*;

udito il Cons. Relatore Avv. Lucio Schiona;

ritiene dover far richiamo, nel caso prospettato, in primis, agli artt. 28 e all'art. 51 del vigente Codice Deontologico Forense che così recitano:

"Art. 28 dispone che sia *"[...] dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato"*.

"Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

Dovendo dare attenzione al parere richiesto, tali norme vanno combinate con l'art. 200 cpp, co. 1 lett. b)

"Art. 200 cpp - Segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre [245 2c trans.] su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici [222 4 coord.] e i notai (1);

[omissis]".

Dato per noto che è dovere primario di ogni cittadino prestare testimonianza, è, pure normativamente, previsto che alcune categorie (tra cui gli avvocati) possono godere di una deroga.

Va quindi individuato il limite che ciascun dovere (di testimonianza e di astensione) impone nel rispetto dell'altro.

La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è espressione del, diverso, *principio di tutela del segreto professionale*.

I presupposti (ribaditi con **Ordinanza della Corte di Cass., n. 27703 del 03.12.2020**) necessari affinché l'avvocato possa legittimamente astenersi dal rendere una testimonianza sono i seguenti:

- il requisito *soggettivo* riguarda la *condizione dell'avvocato* che è chiamato a testimoniare, e consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio;
- il requisito *oggettivo* riguarda appunto *l'oggetto della deposizione*, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale.

L'avvocato può avvalersi della facoltà di astensione in relazione alle conoscenze acquisite in ogni fase dell'attività professionale, sia contenziosa, sia stragiudiziale.

Quindi, il presupposto oggettivo, connesso allo svolgimento dell'attività professionale, non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il legale abbia assunto la veste di difensore nel processo.

L'Ordinanza chiarisce che la scelta dell'avvocato di astenersi “...*non è sindacabile sotto il profilo dell'interesse del soggetto che ha articolato la prova testimoniale*”.

Il Giudice ha, però, il potere di sindacare la legittimità dell'opposizione del segreto e, qualora la giudichi infondata, può ordinare al teste di deporre (*Cass. Pen. 7440/2017; Cass. Pen. 13369/2011*).

I principi richiamati hanno diretta applicazione anche nell'ipotesi in cui l'avvocato sia chiamato a rendere sommarie informazioni (s.i.t.), per la chiara previsione dell'art. 51 comma 1 del Codice Deontologico Forense, che esplicitamente richiama la figura della persona informata sui fatti, distinguendola dal testimone (*L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone*).

Non vi è dubbio, infine, che la consulenza prestata in favore del cliente, benché finalizzata alla redazione di corrispondenza a firma dell'interessato e non dell'avvocato, rientri a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 51 del Codice Deontologico Forense.

In conclusione, il Coa ritiene che:

- 1) Il codice deontologico forense prevede un *dovere* (e non una mera facoltà) di astensione nel caso in cui il legale sia chiamato a testimoniare su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
- 2) L'avvocato, esercitando la facoltà di astensione, tutela il segreto professionale.
- 3) L'avvocato può astenersi dal testimoniare anche in relazione a fatti non solo appresi in veste di difensore processuale, ma anche se appresi durante l'esercizio di attività stragiudiziale.

4) Il Giudice ha il potere di sindacare l'opposizione del segreto e, qualora la giudichi infondata, può ordinare al teste di deporre. Nel caso prospettato, parrebbe che l'avvocato debba riferire su fatti e circostanze apprese nell'ambito di un rapporto professionale, che, pur se datato nel tempo, lo abilita ad avvalersi del "segreto professionale". Ferma la facoltà del Giudice di sollevarlo da tale dovere.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo